

Codice DB1413

D.D. 10 ottobre 2014, n. 2793

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 55/14 relativa a S.S. n. 337 della Valle Vigizzo - lavori di consolidamento delle spalle e risanamento dei calcestruzzi ammalorati del ponte sul torrente Loana in Comune di Malesco (VB). Richiedente: Anas SpA - Compartimento della Viabilita' per il Piemonte.

Con Determinazione n. 371 del 17/02/2012 il Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania ha autorizzato ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte ad eseguire i lavori di “consolidamento delle spalle e risanamento dei calcestruzzi ammalorati del ponte sul torrente Loana e realizzazione di una soglia di fondo in Comune di Malesco (VB)”

Così come previsto dalla parte dispositiva del provvedimento autorizzativo suddetto, lo stesso è decaduto in quanto i lavori non sono stati iniziati entro il termine di anni due dalla data dell’atto stesso.

In data 23/09/2014 ns. prot. n. 47728/DB14.13 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania una nuova richiesta di ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte, con sede in Corso Matteotti 8 a Torino, per il rilascio della Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente ai lavori in oggetto, già autorizzati con la D.D. n. 371 del 17/02/2014, con l’esclusione della soglia di fondo che non verrà realizzata da ANAS S.p.A., ma da altro Soggetto, come risulta dalla comunicazione ns. prot. n. 46686/DB14.13 del 17/09/2014.

Con nota prot. n. CTO-0024282-P del 23/09/2014, ns. prot. n. 48231/DB14.13 del 25/09/2014, ANAS S.p.A. ha dichiarato che, rispetto a quanto Autorizzato con D.D. n. 371 del 17/02/2012, non vi è stato mutamento dello stato dei luoghi e pertanto sono da ritenersi validi gli elaborati progettuali già approvati.

Considerato che gli interventi in alveo consistono esclusivamente nel consolidamento delle fondazioni delle spalle del ponte di proprietà di ANAS S.p.A. si è ritenuto di non procedere all’avviso di deposito dell’istanza all’Albo pretorio del Comune di Malesco (VB).

A seguito del sopralluogo e dell’esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi dell’art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte, con sede in Corso Matteotti 8 a Torino, ad eseguire gli interventi di “consolidamento delle spalle e risanamento dei calcestruzzi ammalorati del ponte sul torrente Loana in Comune di Malesco (VB)”, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni già approvati con la Determinazione Dirigenziale di questo Settore n. 371 del 17/02/2012, con l’esclusione della soglia di fondo che non verrà realizzata da ANAS S.p.A., ma da altro Soggetto, nonché all’osservanza delle seguenti condizioni:

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalle demolizioni di opere esistenti dovrà essere asportato dall’alveo e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;
- l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole